



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2026, il giorno 23 del mese di MARZO, alle ore 19:00, presso la sede dell'associazione, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione denominata:

"JUPPITER – Juventus Ultra Prodest Pueris Infantibus Terrae Ex Regio Onlus"

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento dello statuto al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)
2. Modifica della denominazione sociale
3. Iscrizione al RUNTS

Assume la presidenza dell'assemblea il Sig. Francesco Garaffa, il quale nomina segretario il Sig. Gianluigi Porcelli.

Il Presidente constata e fa constatare:

- * che sono presenti n. 6 soci (Francesco Garaffa, Giovanni Cafarelli, Gianluigi Porcelli, Francesco Cardile, Antonella Cafarelli, Giuseppe Gentile) su n. 7 totali;
- * che l'assemblea è validamente costituita.

Il Presidente illustra ai presenti la necessità di adeguare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017, con conseguente eliminazione della qualifica di ONLUS e adozione della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).

Dopo ampia discussione, a seguito della lettura delle modifiche da adottare sull'attuale statuto, l'assemblea

DELIBERA

1. di approvare il nuovo statuto conforme al D.Lgs. 117/2017, che si allega al presente verbale;
2. di modificare la denominazione in:
"JUPPITER – Juventus Ultra Prodest Pueris Infantibus Terrae Ex Regio ETS";
3. di procedere all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti, conferendo mandato al presidente di procedere alla registrazione delle modifiche statutarie ed all'iscrizione al Runts.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea è sciolta alle ore 21:26.

Il Presidente

Il Segretario





STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

E' costituita l'Associazione di solidarietà sociale denominata "J.U.P.P.I.T.E.R. (Juventus Ultro Prodest Pueris Infantibus Terrae Ex Regio) ETS" ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), dai seguenti soci che assumono la qualifica di soci fondatori:

- 1 Francesco Garaffa
- 2 Saverio Gerardis (dato storico socio non più attivo)
- 3 Francesco Cardile
- 4 Giuseppe Azzarà (dato storico socio non più attivo)
- 5 Antonella Cafarelli
- 6 Giuseppe Gentile
- 7 Antonino Milea (dato storico socio non più attivo)

Soci fondatori nominati dal "*comitato soci fondatori*":

- 8 Gianluigi Porcelli
- 9 Giovanni Cafarelli
- 10 Angela Latella

Un comitato composto da tutti i soci fondatori potrà conferire, con voto unanime di tutti i suoi componenti, la qualifica di socio fondatore anche ad altri soci.

L'associazione "J.U.P.P.I.T.E.R. (Juventus Ultro Prodest Pueris Infantibus Terrae Ex Regio) ETS" ha sede nell'Area Metropolitana di Reggio Calabria, presso il domicilio del suo Presidente pro tempore fino a quando l'associazione non avrà una sua sede autonoma e può eventualmente istituire una sede amministrativa.

Il Comitato Direttivo, previa proposta all'assemblea dei Soci, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune. Tale variazione di indirizzo non costituisce modifica dello Statuto.

Essa ha durata illimitata.

L'Associazione "J.U.P.P.I.T.E.R. (Juventus Ultro Prodest Pueris Infantibus Terrae Ex Regio) ETS" di seguito, per brevità, viene chiamata "Associazione".

Art. 2 - Caratteristiche peculiari dell'Associazione

I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

L'Associazione è autonoma, libera, apartitica ed apolitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto; ha carattere di utilità sociale e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, svolgendo le attività di interesse generale stabilite nell'art 5 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), rispettandone tutte le prescrizioni ulteriori che le consentono di qualificarsi come ETS.



Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3 - Qualificazione di ETS

In connessione con quanto sopra detto l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di "ETS", che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione. L'acronimo "ETS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nella sezione "Altri Enti del terzo settore" del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Art. 4 - Finalità e scopi

Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore, lettere:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione, pertanto, si propone di ideare e realizzare progetti, nelle aree di attività come sopra individuate che deciderà di avviare, prevalentemente nell'ambito del territorio in cui opera, ed eventualmente attivando una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni - anche di volontariato - e di queste con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione solidaristica e sociale.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art. 5 - Modalità per il raggiungimento degli scopi

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini come individuati all'art 4 del presente statuto, può avvalersi di volontari, ovvero di persone che prestano, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di



solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 6 - I soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, essendo maggiori di età ed essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.

L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Tutti gli associati avranno diritto di voto in assemblea per tutti gli argomenti e gli atti su cui l'assemblea è chiamata a discutere ai sensi di legge, di statuto o per volontà del consiglio direttivo.

La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Sono aderenti dell'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta scritta e la cui domanda viene accolta dal Comitato Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'organizzazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

La qualità di associato si perde per recesso, decesso e per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità sono proposte dal direttivo e sancite dall'assemblea.

Il recesso è sempre consentito e si effettua a norma dell'art. 2526 c.c.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e potrà applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, proposta di espulsione dall'associazione da sancire in assemblea.



In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 7 - Organi sociali

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
 - 2) il Consiglio Direttivo;
 - 3) l'organo di controllo e Revisione legale dei Conti (ove previsto per legge ai sensi dell'art 30 CTS).
- Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci;
 - b) registro dei volontari;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
- Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 8 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'Associazione e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.



Il Presidente nomina tra i soci presenti il Segretario verbalizzante. Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa

In prima convocazione l'assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data fissata e con apposita comunicazione scritta da inviare agli associati (anche tramite e-mail o posta ordinaria). L'assemblea, in assenza di leggi in materia, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
 - b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
 - c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno
- 

Art. 9 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 5 membri eletti dall'assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione.

Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

In seno al consiglio direttivo i consiglieri scelgono:

Il Vice Presidente che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Segretario amministrativo a cui compete la tenuta dell'amministrazione dell'associazione

Il tesoriere a cui compete la tenuta della contabilità dell'Associazione nonché della gestione dell'impiego del patrimonio secondo le direttive del Consiglio.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono gratuitamente la loro attività e durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 10 - Attività del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si raduna almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio e all'ammontare della quota sociale.

È normalmente convocato dal Presidente secondo scadenze prefissate o quando lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.

Le dimissioni scritte della maggioranza del Consiglio fanno ritenere dimissionario tutto il Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Ad esso competono in particolare: a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente; b) la fissazione delle quote associative; c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione; d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione; e) le decisioni inerenti direzione del



personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione; f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali; h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti; i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; l) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci; m) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 11 - Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ai sensi dell'art. 10 e dura in carica tre anni.

Al Presidente spetta:

- 1) la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;
- 2) la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo;
- 3) la competenza sull'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell'Associazione.

I medesimi poteri sono attribuiti al Vice Presidente che opera in caso di assenza o impedimento del Presidente o su delega dello stesso Presidente per taluni specifici compiti o settori.

Art. 12 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad



un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

Art. 13 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite. È previsto solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

Art. 14 - Bilanci

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. Per motivate esigenze approvate dal Consiglio Direttivo, l'approvazione del bilancio preventivo potrà essere posticipata ma comunque non oltre il termine di approvazione del bilancio consuntivo dell'anno in corso.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore. L'Organo Amministrativo dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il termine previsto dal Codice del terzo settore.

Art. 15 - Risorse economiche e patrimonio

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate: a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci; b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici, c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci; d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.



In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Il patrimonio è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Le quote associative annuali sono stabilite annualmente dal Consiglio direttivo e sottoposte all'approvazione dell'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo.

Le elargizioni volontarie in denaro, le donazioni e i lasciti in natura, sono accettati dal Consiglio direttivo e vengono finalizzati al raggiungimento delle attività istituzionali di carattere generale effettivamente svolte dall'associazione.

E' vietata, durante la vita dell'Associazione, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per l'esclusiva realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 16 - Modifica dello Statuto

La modifica del presente Statuto può essere deliberata esclusivamente dall'Assemblea su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto. La delibera di modifica è adottata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci iscritti all'Associazione aventi diritto al voto.

Art. 17 - Scioglimento

L'Associazione ha durata illimitata.

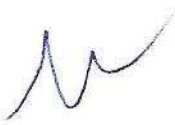
Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti all'Associazione aventi diritto di voto.

Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un altro ente del terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - Norme di chiusura

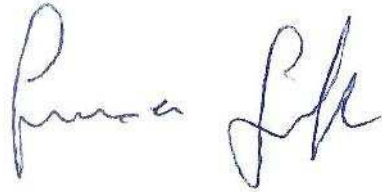
Per tutto quanto non espressamente indicato in questo Statuto si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore (D.lgs 117 del 03/07/2017) e in subordine, ed in quanto compatibili



con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "F. L. L.", is written on the right side of the page.